

Cassazione Penale Sez. 5 Sent. Num. 34395 Anno 2015

Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA

Relatore: FUMO MAURIZIO

Data Pubblicazione: 06/08/2015

Omissis

### RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, confermando la affermazione di responsabilità nei confronti di C.M. in relazione al delitto ex art. 595, commi 1 e 3, c.p. ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio ed ha ridimensionato l'ammontare della provvisoria.

2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce:

a) violazione dell'art. 120 c.p. e dell'art. 337 c.p.p., in quanto le dichiarazioni della imputata erano relative all'ospedale e non ai singoli medici. Neanche viene nominato il reparto di ginecologia. Il c.d. "onore sociale" esiste solo per le associazioni riconosciute e il diritto di querela spetta al legale rappresentante (scil. al direttore sanitario), con il quale, d'altronde, la C. aveva in corso un'annosa polemica;

b) violazione degli artt. 595 e 51 c.p., in quanto la imputata ha legittimamente esercitato il diritto di critica scientifica. Invero l'uso del forcipe è ormai limitatissimo in quanto pericoloso. In genere si ricorre ad altre tecniche. Detto uso non è vietato dalla legge (ma la C. non ha mai sostenuto ciò), ma dalla buona pratica medica. Che poi nel reparto mancasse la sala operatoria, lo ammette la stessa sentenza, sostenendo che essa è collocata in un altro piano.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che il capo di imputazione recita: "per avere, comunicando con più persone, offeso la reputazione dei propri colleghi di reparto dell'ospedale Rivoli, reparto ginecologia e ostetricia seguono i nomi in particolare dichiarando in una intervista rilasciata al quotidiano La Stampa e riportata in un articolo a firma di R.P.: LA DOTTORESSA CON LE VERTEBRE ROTTE RISPUNTA NELLA TARSMISSIONE DI F., la frase riferita all'ospedale...non mi faccia parlare di quell'ospedale...dove ci sono troppe cose che non vanno: dall'uso del forcipe, che è vietato, al fatto che manca una sala operatoria".

2. La prima censura è infondata. Invero è stato, già da anni, ritenuto (cfr. ASN 200101188-RV 220813; ASN199804982-RV 210601) che le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva, cui essi appartengono, entità alla quale,

conseguentemente, anche compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo di delitti contro l'onore. Ne consegue che, quando l'offesa assume carattere diffusivo (nel senso che essa viene ad incidere sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività), detto ente, al pari dei singoli soggetti offesi, è legittimato alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile e ad esso compete eventualmente la facoltà di proporre impugnazione.

Ovviamente il principio è assolutamente reversibile, nel senso che un'offesa formulata a carico di un soggetto collettivo ben si può estendere ai singoli componenti dello stesso. Il fatto poi che l'ente collettivo abbia personalità giuridica non sta affatto a significare che il diritto di querela possa essere esercitato dal solo rappresentante In legale, in quanto, per quel che si è sopra appena scritto, l'offesa riguarda l'onore (anche) dei singoli membri.

3. La seconda censura è fondata. Invero, essendo indiscutibile la rilevanza sociale della notizia diffusa attraverso una intervista a un quotidiano di ampia tiratura, si deve osservare che certamente non manca la continenza, non essendosi l'imputata servita di espressioni volgari e nemmeno esorbitanti. Quanto al requisito della verità, in sentenza non si nega l'uso del forcipe, nè che il reparto fosse sfornito di sala operatoria. Nel resto le dichiarazioni della C. sono riconducibili all'esercizio del diritto di critica tecnico-scientifica. Invero l'affermazione circa il "divieto" di uso del forcipe è ovviamente un'iperbole, volendo significare che si tratta di una pratica rischiosa ed obsoleta. La ricorrente, in quanto medico già in servizio presso il nosocomio sopra indicato, ha, invero, inteso esercitare legittimamente, il suo diritto di sindacare (non rileva se fondatamente o meno) la struttura e l'organizzazione del lavoro, nonché il modus operandi dei suoi colleghi.

4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.